



**ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
FORESTALI  
A.N.FOR.**

**regolamento**

*approvato dal Consiglio Nazionale  
il 04 dicembre 2009*

*Modificato dal Consiglio Nazionale del 26/11/2011*



## **Il Consiglio nazionale**

in attuazione dell'articolo 12, lettera d) dello Statuto

approva

il seguente REGOLAMENTO relativo alle modalità organizzative dell' Associazione Nazionale Forestali, nonché le norme relative allo svolgimento delle elezioni delle cariche sociali e delle votazioni per le delibere.

### **TITOLO I**

**Bandiera, Medagliere, Labaro**

**Articolo 1.**

Le bandiere e i labari che l'Associazione e le Sezioni sono autorizzate ad usare sono acquistate a loro spese e possono essere accettate in dono da Enti, da Comitati locali o da privati cittadini di specchiata moralità.

I labari, i distintivi sociali, il berretto, il sovracollo in panno, la cravatta etc, al fine della necessaria uniformità, sono forniti unicamente dalla Presidenza nazionale alla quale i soci possono richiederli direttamente o per il tramite delle Sezioni previo versamento dell'importo fissato dall'Esecutivo nazionale maggiorato delle spese di spedizione.

**Articolo 2.**

Le misure della bandiera e del medagliere sono quelle riportate nell'articolo 31 dello Statuto.

### **SOCI**

**Articolo 3.**

Le domande di ammissione a socio effettivo e simpatizzante sono prodotte in carta libera, su apposito modello predisposto dalla Segreteria nazionale, e presentate direttamente al Presidente della Sezione locale.

Coloro che risiedono in località dove ancora non esistano Sezioni possono iscriversi direttamente presso la Sezione della Associazione più vicina alla sede della loro residenza.

I soci che abbiano effettuato l'iscrizione presso la Sede limitrofa possono passare a far parte delle Sezioni allorché vengano istituite nell'ambito del territorio di residenza.

I Presidenti di Sezione, prima di accogliere le domande, potranno praticare gli accertamenti che riterranno opportuni al fine di stabilire se i richiedenti siano meritevoli ed in possesso dei requisiti voluti.

I Presidenti di Sezione, nei casi in cui le domande di ammissione a socio non siano accolte dal Consiglio di Sezione, ne daranno notizia agli interessati con comunicazione scritta di carattere personale.

In caso di mancato accoglimento della domanda d'iscrizione, è data facoltà di presentare ricorso, entro sessanta giorni dalla data della relativa comunicazione, al Consi-

glio nazionale la cui decisione, debitamente motivata, è definitiva.

L'iscrizione s'intende tacitamente rinnovata fino a quando non sarà presentata apposita disdetta scritta da parte dell'associato, da presentarsi alla Sezione d'appartenenza.

Le nomine dei soci onorari sono effettuate dal Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio di Sezione e ratificate dal Consiglio nazionale.

#### **Articolo 4**

I Delegati regionali ed i Presidenti delle Sezioni sono tenuti a segnalare alla Presidenza nazionale i nominativi degli appartenenti al C.F.S. sia in servizio che in congedo anche se già iscritti all'Associazione quali soci effettivi, nonché i soci simpatizzanti o persone estranee al Corpo, nonché i loro legittimi rappresentanti qualora i titolari siano deceduti, domiciliati nella giurisdizione delle Sezioni stesse, per la nomina a "socio onorario" dell'Associazione ai sensi dell'art. 6, 2° comma dello statuto.

Le proposte dovranno essere motivate e di ogni persona designata per la nomina a "socio onorario" dovranno, con distinto foglio, essere specificate le particolari benemeritenze.

Presso la Presidenza nazionale saranno iscritti, in distinti albi, i nomi di tutti i soci onorari e di quelli effettivi e simpatizzanti. Analoghi albi saranno tenuti dalle Sezioni; in essi saranno compresi soltanto i nomi dei soci onorari, effettivi e dei soci simpatizzanti residenti nella circoscrizione della Sezione stessa.

#### **Articolo 5.**

Le quote associative sono versate dai soci in unica soluzione. Ogni socio ha l'obbligo, entro il mese di marzo, di rinnovare la tessera.

Le Sezioni debbono versare all'Associazione in due soluzioni, entro il mese di aprile e di agosto, l'aliquota della quota stabilita sociale di tutti i soci tesserati.

Qualora un socio iscritto ad una Sezione passi a far parte di un'altra Sezione le quote versate fino al momento del trasferimento rimangono assegnate alla Sezione perdente.

#### **Articolo 6**

La tessera, che costituisce il solo documento attestante l'appartenenza all'Associazione, anziché essere rinnovata ogni anno, è aggiornata mediante l'applicazione di appositi bollini. Tutte le Sezioni, improrogabilmente entro il mese di ottobre, dovranno segnalare alla Presidenza nazionale il numero approssimativo delle tessere e bollini occorrenti per il successivo anno.

Al Socio cui sarà rilasciata una nuova tessera sarà ritirata quella scaduta che, sotto la responsabilità del Presidente di Sezione, dovrà essere distrutta.

#### **Articolo 7.**

La qualità di socio si perde per:

- a. dimissioni;
- b. morosità;
- c. esclusione.

I Socio è dimissionario quando manifesta la sua volontà di dimissioni presentandole per iscritto al Presidente della Sezione di appartenenza tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale con la contestuale restituzione della tessera.

Il Socio che non provvede al versamento della quota sociale di cui all'articolo 5, 1° comma, entro tre mesi dalla scadenza deve essere invitato per iscritto dal Presidente della Sezione a provvedere alla sua regolarizzazione. Trascorsi ulteriori tre mesi dalla diffida e persistendo nella sua morosità, con deliberazione del Consiglio di Sezione viene sospeso dall' esercizio dei diritti sociali e dopo due anni di morosità perde la qualifica di Socio.

Egli, tuttavia, può essere riammesso, previo pagamento delle quote non versate, su delibera del Consiglio di Sezione a seguito di nuova istanza.

Si perde la qualifica di Socio per esclusione quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 dello Statuto.

Il Socio dimissionario, moroso od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati.

### **TITOLO III ORGANI SOCIALI**

#### ***Articolo 8. Consiglio Nazionale.***

Il Consiglio nazionale è costituito da 12( dodici) membri eletti dall' Assemblea nazionale dei soci a maggioranza semplice tra coloro che avranno presentato la propria candidatura secondo le modalità stabilite dal successivo Titolo IV. da un membro nominato dal Capo del Corpo Forestale dello Stato e dai Delegati eletti dai Consigli Regionali

I componenti del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I Consiglieri nazionali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, per il restante periodo, dai primi dei non eletti.

I Consiglieri nazionali che sono assenti senza giustificato motivo per tre Consigli anche non consecutivi sono dichiarati decaduti nella seduta successiva alla terza assenza.

I Consiglieri nazionali che, per tre volte senza giustificato motivo, partecipano solo in parte ai lavori del Consiglio stesso, sono dichiarati decaduti qualora dal loro allontanamento anticipato dalla seduta derivi la mancanza del numero legale.

#### ***Articolo 9.***

I componenti il Consiglio nazionale che per giustificato motivo non possono intervenire alle riunioni del Consiglio, comunicheranno per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno formulando, ove lo credono osservazioni e proposte.

In ogni riunione del Consiglio nazionale il Presidente nazionale, dopo aperta la seduta, darà lettura delle comunicazioni pervenute dai membri suddetti e del parere dei quali sarà tenuto conto nel computo dei votanti su ciascuna questione all'ordine del giorno.

Per ogni riunione sarà redatto, in apposito registro, verbale che, sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario nazionale, sarà da quest'ultimo, letto nella seduta successiva del Consiglio nazionale.

La data e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio nazionale saranno rese note dalla Segreteria nazionale, almeno venti giorni prima della data in cui le riunioni stesse dovranno essere tenute.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di tre giorni per espresso, per telegramma o fonogramma.

### **Articolo 10** **Esecutivo nazionale**

L'Esecutivo nazionale collabora con il Presidente nazionale negli affari d'ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti ai sensi dell' art. 13 dello statuto

Le deliberazioni dell'Esecutivo, interessanti il patrimonio dell'Associazione o delle Sezioni, debbono essere verbalizzate su apposito registro e tenute presenti dal Consiglio nazionale in sede di bilancio.

Il Presidente nazionale può affidare a membri dell' Esecutivo nazionale o a soci qualificati lo studio di problemi tecnico-amministrativi e l'organizzazione di particolari attività dell' Associazione.

### **Articolo 11.** **Segretario**

Il Segretario nazionale ha la direzione e la responsabilità della segreteria dell'Associazione e qualora eserciti anche le funzioni di cassiere, custodisce gli atti contabili, redige i verbali del Consiglio nazionale e dell'Esecutivo nazionale, traduce in atto le loro deliberazioni e firma col Presidente nazionale o con il Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, gli atti sociali.

Il Segretario nazionale, nella sua qualità anche di cassiere- contabile dei beni della Associazione cura la esazione, rilasciandone ricevuta, e sorveglia la registrazione contabile dell'importo delle tessere annuali, delle percentuali sulle quote sociali dovute dalle Sezioni, e delle somme che pervengono alla Presidenza nazionale sotto qualunque titolo.

Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio nazionale o dall'Esecutivo nazionale, ritirandone quietanza.

Procede a tutti gli acquisti necessari per il funzionamento degli uffici dell'Associazione e sorveglia la regolare tenuta dell'inventario.

Il Segretario nazionale provvede a versare di volta in volta le somme riscosse a qualunque titolo sul conto corrente postale intestato all'Associazione o presso un Istituto di credito in un conto corrente pure intestato all'Associazione..

Ad ogni riunione del Consiglio nazionale, è tenuto a far conoscere la situazione di cassa dell'Associazione mediante appositi estratti.

Per i bisogni correnti può tenere in cassa una somma non superiore a quella autorizzata dall'Esecutivo nazionale.

### **Articolo 12** **Delegati Regionali**

I Delegati regionali fanno parte di diritto del Consiglio nazionale al quale sono tenuti a rappresentare i bisogni e le aspirazioni dei soci delle Sezioni alle quali appartengono e, soprattutto, le possibilità che le Sezioni hanno di realizzare le finalità sociali.

Il Delegato porta a conoscenza dei Presidenti delle Sezioni della sua Regione il deliberato del Consiglio Nazionale. Inoltre unitamente ai Presidenti di Sezione si attiva per l'incremento delle Sezioni e per una visibilità e rappresentatività dell'Associazione nonché ad informare la Presidenza degli avvenimenti, avvenuti o che avverranno nella Regione di competenza. Per lo svolgimento delle attività connesse all'incarico ha a disposizione un rimborso spesa di € 100 (cento) che dovrà rendicontare.

I Delegati sono organi direttivi, di collegamento e di controllo fra gli organi centrali e gli organi periferici dell'Associazione.

Per la tenuta ed il disbrigo del carteggio, strettamente indispensabile, relativo alle loro funzioni, i Delegati possono avvalersi della collaborazione del Segretario della Sezione esistente nella località ove hanno il loro domicilio, provvedono però con i propri fondi alle spese di cancelleria.

### **Articolo 13** **Sezioni**

Le Sezioni - organo base dell'Associazione - dipendono dalla Presidenza Nazionale con la quale intercorrono rapporti diretti, salvo i casi in cui la Presidenza nazionale non ritenga di prescrivere per talune questioni il tramite del Delegato regionale.

Le Sezioni possono intitolarsi, previa approvazione della Presidenza nazionale, ad un Caduto vittima del dovere o a decorati al Valor civile o a personalità di fama nazionale o internazionale nel campo forestale, ambientale nonché sportivo.

L'attività delle Sezioni è soggetta alla vigilanza del Consiglio nazionale, il quale, in caso di violazione delle norme dello Statuto, le deve richiamare alla corretta applicazione delle stesse e, in caso di non adempimento, deve scioglierne gli Organi nominando un Commissario per l'ordinaria amministrazione e per la fissazione delle nuove elezioni.

Allorquando per qualsiasi motivo non sia possibile assicurare il normale funzionamento degli Organi della Sezione, il Consiglio Nazionale deve nominare un Commissario con le modalità ed i poteri di cui al precedente comma 3.

Contro ogni provvedimento preso dal Consiglio Nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

### **Articolo 14.** **Consiglio di Sezione**

Il Consiglio di Sezione, composto secondo quanto stabilito dall'articolo 22, comma 4, dello Statuto, rappresenta tutti gli iscritti in essa ed oltre i compiti di cui all art. 21 dello statuto ha facoltà di farsi promotore di proposte organiche da sottoporre alle decisioni del Consiglio nazionale, per il tramite del Delegato regionale purché risultino votate a maggioranza, riflettano questioni di principio o l'adozione di provvedimenti di carattere generale.

La data e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Sezione saranno comunicati ai membri del Consiglio stesso dal Presidente della Sezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore.

I Consiglieri di Sezione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, per il restante periodo, dai primi dei non eletti.

I Consiglieri sezionali che sono assenti senza giustificato motivo per tre Consigli anche non consecutivi sono dichiarati decaduti nella seduta successiva alla terza assenza.

I Consiglieri di Sezione che per tre volte, senza giustificato motivo, partecipano solo in parte ai lavori del Consiglio stesso, sono dichiarati decaduti qualora dal loro allontanamento anticipato dalla seduta derivi la mancanza del numero legale.

Per ogni riunione del Consiglio di Sezione sarà redatto apposito verbale riassuntivo, seguendo le norme di cui al precedente art. 9 per le riunioni del Consiglio nazionale.

Il Consiglio sezionale ha l'obbligo della più scrupolosa cura del patrimonio sociale e deve vigilare, anche a mezzo dei revisori, affinché le spese siano sempre contenute nei limiti di bilancio in modo da non determinare passività

Delle eventuali irregolarità amministrative e contabili, i componenti del Consiglio nazionale o di Sezione rispondono personalmente ed a norma di legge.

#### **Articolo 15. Segretario di Sezione**

Il Segretario della Sezione coadiuva il Presidente della Sezione ed assume personalmente le funzioni di cassiere economo che, per le Sezioni numerose possono essere affidate dal Presidente ad un socio che dimostri particolare attitudine ad assolverle.

Le attribuzioni del Segretario delle Sezioni sono, in quanto compatibili, analoghe a quelle previste dal precedente articolo 11 per il Segretario nazionale.

#### **Articolo 16. Rimborso spese**

Le Cariche Sociali, sia centrali che periferiche, non danno diritto ad alcuna retribuzione.

E' ammesso soltanto il rimborso delle spese sostenute dai Membri degli Organi centrali e periferici o dai singoli Soci nell'interesse o per attività legata all'Associazione.

Il rimborso in parola avviene dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa; per l'uso del mezzo privato, purché autorizzato, è rimborsabile l'eventuale pedaggio autostradale e il rimborso chilometrico pari ad un decimo del costo per litro del carburante.

### **TITOLO IV Sistema elettorale**

#### **Articolo 17. Elezione degli organi statutari.**

Alle elezioni si procede iniziando da quelle per le cariche sezionali, si fa luogo poi alla elezione del Delegato Regionale e quindi a quelle del Consiglio nazionale.

Il Presidente nazionale o i Presidenti di Sezione indicano le elezioni per il rinnovo



degli Organi statuari sessanta giorni prima della loro scadenza, convocando l'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio nazionale o di Sezione nomina nel suo seno una Commissione elettorale composta da cinque membri, tra cui viene eletto il Presidente e il Segretario della Commissione.

Tutti i Soci effettivi, in regola con i doveri sociali, che intendano proporre la propria candidatura dovranno presentarla per iscritto non oltre trenta giorni prima delle votazioni alla Sezione di appartenenza.

Le candidature al Consiglio nazionale, al Collegio dei Probiviri o al Collegio dei Sindaci centrale, possono essere presentate per iscritto, non oltre trenta giorni prima delle votazioni, direttamente alla Presidenza nazionale o al Presidente di Sezione che provvede alla trasmissione dei nominativi dei candidati alla Commissione Elettorale Centrale.

### **Articolo 18.**

In ogni assemblea elettorale la seduta viene aperta dal Presidente uscente il quale propone la nomina della Commissione di scrutinio composta da un Presidente, da due scrutatori e da un Segretario che dovrà provvedere agli incumbenti di cui ai successivi articoli.

Insediata la Commissione Elettorale si dà inizio alle operazioni di voto.

Chi fa parte della Commissione elettorale può anche far parte della Commissione di scrutinio.

Lo scrutatore più anziano di età sostituisce il Presidente nei casi in cui questi debba temporaneamente assentarsi.

### **Articolo 19.**

Le operazioni elettorali avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle ore 11 della stessa giornata.

Ad ogni elettore viene consegnata una scheda per ogni Organo da eleggere.

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a:

- a) dodici per l'elezione dei componenti il Consiglio Nazionale;
- b) cinque per l'elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci;
- c) cinque per l'elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

La votazione avviene a scrutinio segreto e gli elettori, dopo aver votato, consegnano le schede al Presidente della Commissione di scrutinio che le depone immediatamente nelle apposite urne, una per ogni Organo da eleggere.

### **Articolo 20**

Al termine delle votazioni iniziano le operazioni di scrutinio delle schede votate effettuate dalla Commissione di scrutinio di cui al precedente art. 18.

Sono da considerarsi nulle quelle schede che contengano un numero di preferenze, segni o scritte al di fuori di quelle previste.

Devono essere scrutinate prima le schede relative all'elezione dei componenti il

Consiglio, poi quelle relative all'elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci ed, infine quelle relative ai componenti il Collegio dei Probiviri.

La Commissione di scrutinio procede allo spoglio di tutte le schede, al quale spoglio possono assistere - consentendolo il locale - tutti i soci votanti e riepiloga i risultati delle votazioni in apposito verbale da redigere in duplice copia.

Dal verbale deve risultare:

- a) il numero dei votanti;
- b) il totale dei voti assegnati a ciascun nominativo compresi quelli in più;
- c) il totale delle schede nulle o bianche;
- d) la graduatoria degli eletti, tenendo presente che, nel caso tutti o taluni nominativi riportino ugual numero di voti, deve essere considerato di riserva il socio meno anziano per età;
- e) l'assicurazione che non sono stati prodotti reclami in ordine allo svolgimento delle elezioni o avverso l'eleggibilità di qualche socio.

Le due copie del verbale, chiuso e sottoscritto dai componenti la Commissione di scrutinio, verranno dal Presidente di questa, rimessi al Presidente della Sezione o al Presidente dell'Assemblea, il quale ne conserverà una agli atti e trasmetterà l'altra alla Presidenza nazionale.

#### **Articolo 21.**

Terminate le operazioni di scrutinio e redatto il verbale di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione elettorale di cui all'articolo 18, proclama gli eletti stilando la relativa graduatoria con l'indicazione del numero di voti riportato da ciascun candidato.

#### **Articolo 22.**

Il Delegato regionale è eletto dai Presidenti e dai Consigli sezionali interessati con le modalità, in quanto compatibili, previste dall'articolo 17 e seguenti del presente regolamento.

#### **Articolo 23.**

Entro e non oltre trenta giorni dalle elezioni il Presidente nazionale uscente deve convocare gli organismi neoeletti per gli adempimenti previsti dagli articoli 12, 2° comma, 18 e 19 dello statuto.

### **TITOLO V DISCIPLINA**

#### **Articolo 24.**

Nei confronti del Socio che commette atti che ledano l'onorabilità o il prestigio dell'Associazione, degli Organi sociali o di altri Soci ovvero che tengano un comportamento contrario ai principi morali o agli scopi dell'Associazione stessa, devono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) sospensione;
- b) esclusione dall'Associazione.

Nessun procedimento disciplinare può adottarsi se non dopo la contestazione degli addebiti e sentite le difese.

Il provvedimento adottato deve essere notificato al tra sgressore per iscritto a mezzo lettera riservata raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di rifiuto, il Presidente della Sezione, assistito dal Segretario, redigerà apposito verbale.

#### **Articolo 25.**

Il ritiro della tessera che può riguardare i soci di tutte le categorie, è disposto dal Presidente nazionale in seguito a motivata proposta del Delegato regionale o del Presidente della Sezione competente.

I provvedimenti disciplinari di cui all art. 9 dello statuto vengono adottati secondo quanto prescritto dal medesimo articolo 9.

#### **Articolo 26.**

La Commissione di disciplina, chiamata ad esprimere il proprio giudizio nei casi in cui debbono essere inflitti i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9 dello statuto, è nominata dal Presidente nazionale ed è composta da cinque componenti del Consiglio nazionale di cui il più anziano per età assume la presidenza.

Se, durante l'anno, uno dei membri della Commissione venga a cessare, esso è sostituito per il tempo che rimane fino al compimento dell'anno.

Se un membro della Commissione di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare, decade senz'altro dall'incarico conferitogli.

Della Commissione di disciplina non possono far parte coloro che comunque abbiano concorso all'avvio del procedimento disciplinare o che siano congiunti dell'inquisito. In tali casi il Presidente nomina altro membro soltanto per quel procedimento.

#### **Articolo 27.**

La Commissione di disciplina inviterà i soci iscritti all' Associazione, deferiti al proprio giudizio, di presentare le proprie giustificazioni, ma se queste non arrivano nel tempo stabilito e l'inquisito non si presenta a proprie spese il giorno in cui si riunisce la Commissione di disciplina si procederà ugualmente.

I giudizi della Commissione di disciplina vengono emessi a maggioranza e comunicati subito al Presidente nazionale al quale spetta adottare il provvedimento disciplinare.

I reclami debbono essere presentati entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento disciplinare.

#### **Articolo 28.**

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

I Consiglieri nazionali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, per il restante periodo, dai primi dei non eletti.

I Consiglieri nazionali che sono assenti senza giustificato motivo per tre Consigli anche non consecutivi sono dichiarati decaduti nella seduta successiva alla terza assenza.

I Consiglieri nazionali che, per tre volte senza giustificato motivo, partecipano solo in parte ai lavori del Consiglio stesso, sono dichiarati decaduti qualora dal loro allontanamento anticipato dalla seduta derivi la mancanza del numero legale.

I Presidenti di Sezione non possono per nessun motivo rifiutarsi di dar corso ai reclami dei soci, ma dovranno vistarli anche con le proprie considerazioni, conclusioni e proposte.

I reclami che perverranno direttamente alla Presidenza nazionale saranno trasmessi ai Presidenti delle Sezioni perchè siano perfezionati come detto nel comma precedente.

### ***Articolo 29***

Chi, per qualsiasi motivo, perde la qualifica di socio, deve restituire la tessera sociale e non può fare uso dei distintivi.

Il socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, è considerato ancora appartenente all'Associazione sino alla conclusione del procedimento stesso.

==\*==\*==\*==\*==\*==\*==